



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE



## **REGIONE LAZIO**

**ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,  
AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, PARCHI  
E FORESTE**

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA  
E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

## **BANDO PUBBLICO**

**MISSIONE 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”  
COM PONENTE 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”  
INEVESTIMENTO 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e  
alimentare”**

***SOTTOMISURA  
“AMMODERNAMENTO DEI FRANTOI OLEARI”.***

## INDICE

Premessa

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Ambito territoriale di intervento

Articolo 3 – Soggetti beneficiari

Articolo 4 – Requisiti e condizioni di ammissibilità. Obblighi e impegni

4.1 Tipologie di intervento ammissibili

4.2 Obblighi e impegni

Articolo 5 – Spese ammissibili. Decorrenza delle spese.

5.1 Decorrenza delle spese

5.2 Ragionevolezza dei costi

Articolo 6 – Agevolazioni previste. Limiti minimi e massimi dell'investimento

6.1 Cumulabilità

Articolo 7 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Articolo 8 – Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno

8.1 Autovalutazione dei progetti

Articolo 9 – Criteri di selezione

Articolo 10 – Dotazione finanziaria del bando e modalità per la predisposizione delle graduatorie

10.1 Modalità di formazione delle graduatorie

Articolo 11 – Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

11.1. Errori palesi

Articolo 12 – Provvedimento di concessione e atto d'obbligo

Articolo 13 – Tempi di realizzazione delle operazioni e disciplina delle proroghe

13.1 Proroghe

Articolo 14 – Varianti ed adeguamenti tecnici

Articolo 15 – Domande di pagamento

15.1 Anticipi

15.2 Saldo finale

15.3 Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute

Articolo 16 – Modalità di pagamento

Articolo 17 – Conservazione e disponibilità dei documenti

Articolo 18 - Controlli amministrativi e in loco sulle domande di pagamento

18.1 Controlli in loco

Articolo 19 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità. Trattamenti dei dati personali

Articolo 20 – Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni

Articolo 21 – Cambio del beneficiario

Articolo 22 – Controlli ex post

Articolo 23 – Ricorsi

Articolo 24 - Disposizioni generali

**ALLEGATI:**

ALLEGATO 1 “Tipologia interventi”

ALLEGATO 2 “Schema per redazione Relazione Tecnica”

ALLEGATO 3 – “Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi nell’ambito degli interventi previsti dal PNRR”

ALLEGATO 4 “Dichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR”

ALLEGATO 5 “Informativa trattamento dei dati (Scheda B- DM n. 53263/23)”

ALLEGATO 6 “Informativa sul trattamento dei dati personali (Scheda C- DM n. 53263/23)”

ALLEGATO 7 “Modello di dichiarazione informazioni relative alla qualifica di PMI”

ALLEGATO 8 “Scheda di autovalutazione dei criteri di selezione”

ALLEGATO 9 “Schema atto d’obbligo”

## **PREMESSA**

Il presente Bando pubblico definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per l'ammodernamento dei frantoi oleari, nell'ambito della Missione 2, componente 1, Investimento 2.3 – “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”, Sottomisura “Ammodernamento dei frantoi oleari” del PNRR.

La Misura attiva un sostegno, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'ammodernamento degli impianti di lavorazione, stoccaggio e confezionamento dell'olio extravergine di oliva, con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità del processo produttivo, ridurre la generazione di rifiuti e favorirne il riutilizzo a fini energetici.

Nello specifico, si prevede di favorire l'ammodernamento dei frantoi esistenti anche attraverso l'introduzione di macchinari e tecnologie che migliorino le performance ambientali dell'attività di estrazione dell'olio extravergine di oliva. Il rinnovo degli impianti tecnologici porterà anche al miglioramento della qualità degli olii e ad un generale incremento della sostenibilità della filiera olivicolo-olearia.

Il presente bando pubblico:

- è coerente con principi ed agli obiettivi fissati dal regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 – nel quadro del regime di aiuti SA.103933 (2022/N), di cui all'autorizzazione concessa dalla Commissione europea con la Decisione C(2022) 7174 Final del 10 ottobre 2022;
- richiama integralmente l'accordo c.d. Operational Arrangement (Ref. Ares (2021)7947180-22/12/2021) siglato tra la Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021, e in particolare gli allegati I e II, i target M2C1-7 e M2C1-8 e il relativo meccanismo di verifica;
- è conforme alla Decisione della Commissione europea SA.103933 (2022/N), adottata dalla Commissione europea il 10 ottobre 2022 con la quale è stato approvato il regime di aiuti relativo alla concessione dei fondi destinati all'ammodernamento dei frantoi oleari e ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE ed alla successiva decisione SA.106982 (2023/N) del 28 luglio 2023, notificata in data 31 luglio 2023, con la quale è stata approvata la procedura per l'aggiornamento del richiamato regime di aiuti in conformità ai nuovi Orientamenti di cui al Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 adeguando, in particolare, l'intensità dell'aiuto previsto per i soggetti beneficiari;
- è conforme e coerente con il decreto direttoriale Mi.P.A.A.F. n. 149582 del 31/03/2022 e con il decreto ministeriale M.A.S.A.F. n. 53263 del 02/02/2023, nonché con il Decreto Ministeriale MASAF n 410802 del 04/08/2023 recante l'adeguamento dell'intensità di aiuto ai nuovi Orientamenti sugli aiuti di Stato;
- garantisce che la realizzazione delle attività progettuali avvenga nel rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR ed in particolare al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852), del Tagging per il sostegno

climatico, ambientale e digitale e, ove applicabili, dei principi trasversali del PNRR, tra cui i principi della parità di genere (“Gender Equality”) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

## **ARTICOLO 1**

### ***Definizioni***

- a) “PNRR” (o Piano): Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la Proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344);
- b) DNSH: principio “Do No Significant Harm”, di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi in ambito PNRR che arrechino un danno significativo all’ambiente
- c) *Orientamenti*: Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali di cui al Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022;
- d) *Prodotto agricolo*: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato di cui al punto (35)3 della sezione 2.4 degli Orientamenti;
- e) *Trasformazione di prodotti agricoli*: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- f) *Commercializzazione di prodotti agricoli*: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un agricoltore a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di prodotti agricoli se avviene in locali e strutture distinti riservati a tale scopo;
- g) *Intervento*: progetto realizzabile nell’ambito della misura M2C1. I 2.3, oggetto del presente bando quadro, per il raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP), esso rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;
- h) *Milestone*: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea a o livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
- i) *Ministero*: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

- l) *Sistema ReGiS*: sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR;
- m) *Ente*: ogni Regione o Provincia autonoma qualificata come Soggetto attuatore e destinataria del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 2 febbraio 2023;
- n) *Target*: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l'attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico;
- o) *AGEA*: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore
- p) *SIAN*: Sistema Informativo Agricolo Nazionale; (DA DM 2022);
- q) *Sistema ReGiS*: sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR;
- r) *Corruzione*: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;
- s) *Frode*: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la "frode" in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegue il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
  - alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegue lo stesso effetto;
  - alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
- t) *Frode sospetta*: irregolarità che, a livello nazionale, determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.

## **ARTICOLO 2**

### ***Ambito territoriale di intervento***

Il presente bando pubblico si applica a tutto il territorio regionale e gli investimenti finanziati debbono essere realizzati in immobili ubicati nella Regione Lazio.

## **ARTICOLO 3** ***Soggetti beneficiari***

I soggetti beneficiari ammissibili al sostegno di cui al presente bando pubblico sono le imprese agricole, imprese agroindustriali e loro associazioni e cooperative, titolari di frantoi oleari, che:

- effettuano l'estrazione di olio extravergine di oliva, iscritte nel Portale dell'olio di oliva del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), secondo le disposizioni di cui ai decreti del Ministero n. 8077/2009 e n. 16059/2013;
- hanno compilato il registro telematico di carico/scarico olio e che sono in possesso delle specifiche autorizzazioni ambientali richieste per lo svolgimento delle attività aziendali;

I soggetti beneficiari sono imprese attive nella trasformazione di prodotti agricoli di cui al punto 33 (47) degli Orientamenti;

Gli aiuti di cui al successivo articolo 6 in favore delle aziende agricole, possono essere concessi solo agli agricoltori attivi in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 2021/2115, nel rispetto dell'effetto di incentivo in conformità alle disposizioni pertinenti dei punti da (47) a (55) degli Orientamenti. In conformità a quanto indicato ai punti da (50) a (51) degli Orientamenti ai fini dell'effetto incentivante (Par. 3.1.2. Effetto di incentivazione):

- all'atto della presentazione della domanda di sostegno il beneficiario non deve aver già dato inizio ai lavori;
- la domanda di aiuto deve contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine lavori, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili.

Per la definizione della figura di "agricoltore attivo" si fa riferimento all'art. 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2022 n. 660087 e alla Circolare esplicativa emanata dell'AGEA n. 0012874 del 22/02/2023, recante "Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115". Tale status deve essere riportato e validato nel fascicolo unico aziendale.

Le grandi imprese, in conformità ai punti (52) e (53) degli Orientamenti ed ai commi 2 e 3 dell'Articolo 3 del DM n. 53263 del 02/02/2023, devono descrivere nella domanda di aiuto lo scenario controfattuale costituito da eventuali progetti o attività alternativi realizzabili in assenza di aiuti, fornendo elementi giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. Dopo aver ricevuto la domanda, l'autorità che concede l'aiuto deve verificare la credibilità dello scenario controfattuale e confermare che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attività in questione da parte del beneficiario.

Per gli investimenti realizzati dalle grandi imprese, in conformità ai punti da (98) a (100) degli Orientamenti, è previsto che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo sulla base del cosiddetto approccio del "sovraccosto netto" e che tale importo non superi il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio.

Sono escluse dagli aiuti:

- a) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito al punto (25) degli Orientamenti;
- b) le imprese in difficoltà, conformemente a quanto stabilito al punto (33) 63 degli Orientamenti.

## **ARTICOLO 4**

### ***Requisiti e condizioni di ammissibilità. Obblighi e impegni***

I soggetti richiedenti debbono possedere, al momento della presentazione della domanda di sostegno, i seguenti requisiti e soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere iscritte nel Portale dell'olio di oliva del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), secondo le disposizioni di cui ai decreti del Ministero n. 8077/2009 e n. 16059/2013;
2. essere iscritto alla competente CCIAA ed essere titolare di partita IVA. Il requisito viene verificato attraverso le registrazioni inserite nel portale SIAN (almeno uno degli ultimi quattro anni – 2020-21; 2021/22; 2022-23; 2023-24) oppure attraverso qualsiasi altra attestazione da cui risulti in maniera certa l'avvenuta produzione di olio extravergine di oliva in uno degli anni del quadriennio indicato in precedenza. L'attestazione deve essere comprovata da documentazione che:
  - certifichi che l'olio prodotto (non classificato al momento della molitura dal frantoio) sia stato successivamente classificato come olio extravergine di oliva;
  - permetta di ricondurre la certificazione al movimento di produzione di olio registrato del Portale dell'olio di oliva;Il requisito si intende soddisfatto se per almeno uno degli ultimi quattro anni 2020-21; 2021/22; 2022-23; 2023-24) risultano registrazioni nel portale SIAN dell'attività di trasformazione.
3. essere in possesso di un fascicolo unico aziendale aggiornato ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge n. 76 del 2020;
4. essere titolare di frantoio oleario che estrae olio-extravergine di oliva;
5. possedere le specifiche autorizzazioni ambientali richieste per lo svolgimento delle attività aziendali, in luogo dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
6. dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove si intendono realizzare gli investimenti. La disponibilità deve essere garantita per un periodo pari ad almeno 7 anni a decorrere dal termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di sostegno. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su immobili in affitto deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario. Qualora non sia esplicitamente riportato nel contratto il beneficiario dovrà allegare una dichiarazione del proprietario che riporti il pieno consenso alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario. Nel caso in cui la durata dell'affitto sia inferiore ai sette anni è consentito, in deroga alle suddette disposizioni e senza soluzione di continuità, rinnovare il contratto di affitto anche successivamente alla presentazione della domanda di sostegno e comunque non prima della dichiarazione di ammissibilità al finanziamento della domanda. Il nuovo contratto di affitto deve garantire la completa copertura del periodo residuo di impegno.



7. dimostrare, per gli interventi strutturali, *l'immediata cantierabilità* dell'investimento programmato. Nel caso di interventi realizzati tramite C.I.L.A. (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) o S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o altri titoli abilitativi, o soggette alla disciplina della “edilizia libera”, la relativa documentazione deve essere stata presentata presso gli uffici competenti prima dell'inoltro della domanda di sostegno;
8. dimostrare l'agibilità dei locali dove vengono installati gli impianti;
9. non essere inclusa tra le imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
10. essere nelle condizioni di “assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell'Unione Europea”;
11. non essere impresa destinataria di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito al punto (25) degli Orientamenti;
12. nell'ambito delle valutazioni relative ai criteri di selezione, di cui al successivo articolo 9, l'investimento programmato deve almeno raggiungere il punteggio minimo.

#### **4.1 Tipologie di intervento ammissibili**

Il **progetto di investimento** deve soddisfare i seguenti requisiti:

- riguardare esclusivamente investimenti finalizzati alla sostituzione e all'ammodernamento degli impianti più obsoleti dei frantoi oleari con l'introduzione di impianti di molitura ed estrazione a “2 o 3 fasi”. Laddove non si proceda alla sostituzione di impianti preesistenti con impianti a “2 o 3 fasi” si può autorizzare l'acquisto di impianti e attrezzature nell'ambito delle tipologie di intervento ritenute ammissibili, purché si intervenga comunque su impianti a “due o tre fasi” ;
- le tipologie di intervento ammissibili sono specificate nel documento denominato “**SCHEDA A – TAB 1**”, riportata nell'allegato 1 al DM n. 53263/2023 ed allegata al presente bando pubblico (ALLEGATO 1 “Tipologie di intervento”), che rappresenta una sintesi degli elementi ritenuti rilevanti per la definizione di una “matrice DNSH” specifica per gli investimenti collegati all'ammodernamento dei frantoi. In detta scheda è comunque riportato un elenco delle tipologie di intervento ammissibili. Altre tipologie di intervento ammissibili sono riportate nelle FAQ pubblicate nel sito del MASAF. Per quanto riguarda queste ultime tipologie di intervento non contemplate nella suddetta “SCHEDA A”, che completano l'impianto o prevedono la sostituzione di parti di esso con lo scopo di renderlo più efficiente, le stesse possono essere ritenute ammissibili se riferite in ogni caso a impianti di estrazione a due o tre fasi e strutturate in maniera adeguata a garantire il rispetto dei principi del DSNH. Al fine di verificare l'ammissibilità per dette ultime tipologie di intervento dovranno essere descritti e dettagliati, nella relazione tecnica presentata a corredo della domanda di sostegno, gli investimenti proposti e, nel contempo, gli effetti positivi degli stessi (eventualmente in combinazione con altri) sull'efficientamento dell'intero impianto di trasformazione, ed il modo in cui concorrono al perseguimento degli obiettivi del PNRR;
- al fine di garantire il rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” (*do not significant harm*– DSNH) gli interventi proposti dovranno comportare almeno uno dei seguenti **miglioramenti di tipo ambientale**, come definiti nella SCHEDA A – Tabella 2 dell'Allegato I al DM n. 53263/2023, e che solo la presentazione delle rispettive documentazioni collegate costituiranno la dimostrazione del rispetto del DSNH:

- **miglioramento di TIPO 1: diminuzione del fabbisogno di energia necessaria per condurre i processi di raffinazione per la produzione di olio extravergine di oliva.** L'aumento della stabilità ossidativa e dello shelf-life del prodotto favorisce la diminuzione del volume di olio da destinare alla raffinazione a causa del declassamento della categoria merceologica da extravergine o vergine a lampante. Questo determina la diminuzione notevole del fabbisogno di energia necessaria per condurre i processi di raffinazione per la produzione di oli raffinati di oliva.
- **miglioramento di TIPO 2: maggiore produzione di olio a parità di materie prime in ingresso connesso ad un aumento di efficienza del processo estrattivo.** L'aumento di efficienza del processo estrattivo permette una maggiore produzione di olio a parità di materie prime in ingresso. Inoltre, aumentando l'estraibilità industriale si può evitare la doppia estrazione consistente nel ripasso delle sanse vergini con evidente riduzione dei consumi energetici. L'eliminazione della doppia estrazione (produzione di olio da ripasso) comporta un notevole risparmio in termini energetici sotto forma di energia elettrica e necessità di calore per il riscaldamento delle sanse umide in fase di "seconda" gramolatura e successiva separazione centrifuga. Inoltre, si sostituisce l'olio di ripasso (di fatto olio di sansa) con un aumento di olio extravergine o vergine di oliva e quindi di categoria merceologica superiore.
- **miglioramento di TIPO 3: un minor impatto ambientale dovuto allo smaltimento delle sanse e all'utilizzo di una minore quantità di acqua.** Minor impatto ambientale dovuto allo smaltimento delle sanse ed all'utilizzo di una minore quantità di acqua e prodotti mangimistici provenienti da altre filiere agricole. Maggior controllo di processo, facilità nell'acquisizione di dati relativi al bilancio di massa per il conteggio di materia prima in ingresso, prodotto ottenuto e sottoprodotti in uscita. Minor consumo di energia dovuto alla diminuzione dei tempi morti e all'ottimizzazione del processo. Riduzione della produzione di acque di vegetazione il cui utilizzo è disciplinato dalla legge 574/96 “Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari”. Recupero del nocciolino per vari usi (combustibile e mangimi).

Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni, in conformità a quanto previsto dalla Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente di cui alle circolari RGS n. 32 del 30 dicembre 2021 e n. 33 del 13 ottobre 2022, interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi a:

- combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

I progetti devono altresì contribuire al miglioramento climatico e alla trasformazione digitale (cd “principio del tagging climatico digitale”). La sottomisura è associata al tag 047 “sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI”.

#### **4.2 Obblighi e impegni**

I beneficiari devono garantire in ogni fase del ciclo di vita del progetto la corretta realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'assenza di doppio finanziamento ed il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi per i cinque anni

successivi alla data di erogazione dell'ultima agevolazione senza possibilità di alienare i beni oggetto del contributo nel periodo vincolato.

Pertanto il beneficiario ha l'obbligo, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale (saldo), di:

- mantenere in efficienza e in esercizio gli interventi finanziati
- non procedere alla cessazione, al trasferimento dell'attività produttiva, nonché al cambio di proprietà degli interventi finanziati.

Il beneficiario, inoltre, è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi e impegni:

- eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti finanziati nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel provvedimento di concessione;
- sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento finanziato, pena il mancato riconoscimento e rimborso delle stesse, nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti. I beneficiari del contributo devono garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, fermo restando le norme contabili nazionali;
- -mantenere una "contabilità separata" ovvero l'obbligo di far transitare le risorse concesse su un conto corrente intestato (o cointestato) al beneficiario espressamente dedicato e, dunque, separato per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- effettuare gli investimenti ammessi al finanziamento nel rispetto del cronoprogramma approvato con l'ammissibilità della domanda di sostegno;
- conservare, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento del saldo, tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- consentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte degli uffici competenti;
- rispettare tutte le condizionalità PNRR, compreso il DNSH e il tagging attraverso la documentazione richiesta nella scheda;
- presentare la domanda di saldo finale improrogabilmente, entro il **31 gennaio 2026**, fatte salve eventuali proroghe concesse dall'Autorità nazionale.

Ulteriori e specifici impegni ed obblighi, che il beneficiario è tenuto a rispettare sono stabiliti nel provvedimento di concessione.

In caso di inadempienza o di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario con la concessione dell'aiuto è di applicazione il sistema delle sanzioni (riduzioni/controlli) definito in coerenza con quanto specificato nella Sezione IX dell'Allegato I al DM53263/2023. Nel caso in cui il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti comporti la pronuncia della decadenza totale con esclusione dall'aiuto, si procede alla revoca dell'intero contributo concesso ed il beneficiario è tenuto alla restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi. Nel caso di decadenze parziali si procede

all'applicazione delle riduzioni dell'aiuto concesso nel rispetto delle disposizioni attuative della misura.

## **ARTICOLO 5**

### ***Spese ammissibili. Decorrenza delle spese.***

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dai beneficiari per:

- a) ammodernamento/ampliamento di fabbricati nella misura strettamente necessaria all'introduzione di nuovi impianti e tecnologie e nel rispetto del principio DNSH entro il limite massimo del 15% del costo totale dell'investimento comprensivo delle spese generali;
- b) sostituzione/ammodernamento degli impianti di lavorazione, stoccaggio e confezionamento dell'olio extravergine di oliva e dei relativi sottoprodotti/reflui di lavorazione al fine di migliorare la performance ambientale soprattutto nella fase di produzione e gestione di sanse ed acque di vegetazione.
- c) spese generali, collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica entro il limite del 8% del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile ridotto al 5% nel caso in cui sia previsto esclusivamente l'acquisto di macchine e attrezzature.

A conclusione del progetto la rendicontazione di spesa del beneficiario dovrà tener conto che la percentuale di spese generali riconosciuta in sede di concessione del contributo, riconoscibile per le spese generali di cui alla richiamata lettera c), deve applicarsi alle realizzazioni effettive ed alle spese realmente sostenute. Il contributo relativo alle spese generali deve pertanto essere rideterminato a conclusione del progetto e riconciliato ai costi effettivamente sostenuti.

Per quanto riguarda l'acquisto di macchinari la conformità alla c.d. "direttiva macchine" dev'essere garantita attraverso la dichiarazione di conformità CE o Dichiarazione di incorporazione ai sensi della direttiva 2006/42/CE e s.m.i., così come indicato nella scheda A dell'allegato 1 al DM 2 febbraio 2023.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) acquisto terreni;
- b) interventi edili se non funzionali alla installazione dei macchinari;
- c) acquisto o nuova costruzione di locali ai fini produttivi e relativi vani tecnici;
- d) acquisto di impianti, macchine e attrezzature usati;
- e) fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti probanti equivalenti;
- f) investimenti destinati alla semplice sostituzione di impianti ed attrezzature presenti in azienda che non comportano un miglioramento del processo produttivo;
- g) opere di manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature esistenti;
- h) opere provvisoriale non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- i) spese relative all'IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di settore. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;
- j) qualsiasi tipologia di spesa non funzionale all'investimento proposto e/o non prevista dalle norme unionali, nazionali e regionali.
- k) contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita;
- l) acquisto di attrezzature ricreative, attrezzature da ufficio ed altri arredi;

- m) spese di noleggio di macchine ed attrezzature;
- n) spese per realizzazione di alloggi e abitazioni per il personale dipendente;
- o) spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;
- p) spese relative ad investimenti considerati spese correnti della gestione annuale dell'impresa.

Non sono, inoltre, ammissibili le seguenti spese:

- leasing anche con patto di acquisto;
- i costi, diversi da quelli di cui al punto (173) degli Orientamenti, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- il capitale circolante;
- cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata;
- i costi relativi agli investimenti realizzati per conformarsi alle norme nazionali e dell'Unione in vigore.

Gli investimenti ai quali sono rivolti gli aiuti rispetteranno i divieti e le restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/20131, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento, ai sensi del punto (143) degli Orientamenti.

Gli aiuti non sono concessi a favore dei biocarburanti prodotti da colture alimentari e foraggere, come previsto al punto (170) degli Orientamenti.

### ***5.1 Decorrenza delle spese***

Affinché l'aiuto concesso non sia privo di effetto di incentivazione all'atto della presentazione della domanda di sostegno il beneficiario non deve aver già dato inizio ai lavori e sono pertanto eleggibili al contributo esclusivamente le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno.

I lavori si considerano avviati qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- risultino sottoscritti contratti per la realizzazione o la fornitura dei beni oggetto dell'investimento;
- risultino già pagati, anche solo parzialmente e a qualunque titolo (es. acconto, caparra confirmatoria).;
- nel caso di acquisto di beni (macchinari, attrezzatura, impianti), questi risultino già consegnati (con riferimento a DDT o fattura accompagnatoria);
- per le opere edili, se la data di inizio lavori comunicata al Comune è anteriore alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno riconducibili alle spese generali per un periodo comunque non superiore ai 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda e connesse alla progettazione dell'investimento proposto nella domanda di sostegno

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la domanda non sia ammessa al finanziamento per carenza di fondi, le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione. Pertanto, restano completamente a carico degli stessi soggetti richiedenti.

## 5.2 Ragionevolezza dei costi

I costi, collegati agli investimenti ammissibili, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Per verificare la ragionevolezza dei costi, in alternativa all'utilizzo dei costi semplificati come metodo privilegiato, si può far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista laddove l'adozione di un solo metodo non garantisca un'adeguata valutazione:

- a) confronto tra preventivi;
- b) prezzari o database costantemente aggiornati e realistici delle varie categorie di spesa, compresi lavori di impiantistica;
- c) valutazione tecnica indipendente sui costi.

Nel caso si ricorra ad una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa gli stessi devono riportare nel dettaglio l'oggetto della fornitura.

I preventivi di spesa da allegare alla domanda di sostegno per la verifica della ragionevolezza dei costi, devono essere richiesti sull'applicativo SIAN, attraverso la funzionalità di “*gestione preventivi per la domanda di sostegno*” che è resa disponibile tramite un apposito servizio web pubblicato sul portale SIAN. Solo dopo aver acquisito i preventivi dal sistema, l'utente potrà procedere con la compilazione della propria domanda di sostegno. I preventivi prescelti dovranno essere allegati alla domanda con le consuete modalità. Il manuale operativo per l'utilizzo applicativo SIAN per la gestione dei preventivi è disponibile sul sito internet regionale [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it) nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Modalità di presentazione delle domande” (<https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-modalità-di-presentazione-delle-domande>).

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), comparabili cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). Tali preventivi devono essere accompagnati da una relazione tecnico/economica, redatta da un tecnico abilitato, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Anche per gli investimenti immateriali e le spese generali, quali onorari di professionisti/consulenti, studi di fattibilità, programmi informatici al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi, per la scelta del soggetto cui affidare, è necessario che vengano presentate tre diverse offerte.

Per le voci di costo relative a beni e servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

Per le opere e i lavori edili e quant'altro correlato all'ammodernamento strutturale dell'impianto (impianti elettrici, impianti tecnologici, opere idrauliche, costi della sicurezza, ecc.) sono di

applicazione i prezzi regionali ed in particolare la "Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio - Edizione 2023", approvata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 101/2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 aprile 2023, n. 32 – Ordinario. La suddetta tariffa è disponibile sul sito istituzionale della Regione Lazio all'indirizzo <https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavori-pubblici->

Per alcune tipologie di spesa si applicano, per quanto di pertinenza, i costi semplificati (CS), come di seguito indicato:

1. nel caso delle Spese generali collegate agli investimenti materiali si utilizza il tasso forfettario (opzione c e d, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013) di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/MIPAAF ai sensi della lettera c), comma 5, art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per l'individuazione dei costi semplificati (CS) per le spese di progettazione delle sottomisure 4.1 e 4.2 dei PSR. I costi standard di riferimento sono quelli contenuti nella versione 2021 consultabile al seguente link:  
<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23378>
2. nel caso di acquisto di "Impianto completo di frangitura", si utilizzano le tabelle standard di costi unitari – redatte dalla Rete Rurale nazionale/MAASAF, le tabelle di riferimento sono quelle contenute (versione aggiornata) e consultabili al seguente link:  
<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22437>

## **ARTICOLO 6**

### ***Agevolazioni previste. Limiti minimi e massimi dell'investimento***

Il sostegno pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale

L'aliquota di contributo pubblico non può superare il 55% dei costi ammissibili, elevabile fino ad un massimo del 70% per gli investimenti realizzati da giovani agricoltori di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti.

Per gli investimenti realizzati dalle grandi imprese è previsto che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo sulla base del cosiddetto approccio del "sovraccosto netto" e che tale importo non superi il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio.

Il contributo pubblico massimo concedibile è pari a 200.000 (duecentomila) euro per progetto.

Il costo totale dell'investimento richiesto non può essere superiore a 500.000, fermo restando i limiti posti per l'intensità del contributo pubblico.

Il costo totale dell'investimento richiesto e ritenuto ammissibile non può essere inferiore a 40.000 euro.

È consentito procedere all'erogazione di una anticipazione finanziaria pari al 30 % della spesa ammissibile, sulla base di apposita richiesta del beneficiario corredata da idonea garanzia fidejussoria.

#### ***6.1 Cumulabilità***

In ogni caso deve essere garantita l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, nel rispetto delle condizioni poste dalla circolare RGS n. 33/2021.

In particolare gli aiuti possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e con gli aiuti de minimis, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento e a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto stabilita per ciascun tipo di investimento disciplinato.

Gli aiuti possono altresì essere cumulati con qualunque altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di investimento disciplinato. Pertanto, in sostanza, laddove gli aiuti di cui al presente bando pubblico vengano ad essere cumulati con altre misure di aiuto di stato e de minimis, il parametro di riferimento per delimitare l'ambito di operatività del cumulo sarà quello dell'intensità % massima stabilita, in conformità con la Decisione della Commissione Europea SA.106982 (2023/N) 28 luglio 2023, in conformità al Regolamento n. 2022/2472, e recepita nel presente bando pubblico.

Per la valutazione e il calcolo della cumulabilità nel caso di credito di imposta con incentivi che sovvenzionano i medesimi costi si fa riferimento alle disposizioni nazionali e, nello specifico, a quanto disposto nella Circolare 9/E dell'Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2021, tenendo conto della natura del credito di imposta e cioè se lo stesso costituisce aiuto di stato o meno.

## **ARTICOLO 7**

### ***Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno***

La domanda di sostegno deve essere corredata della documentazione di seguito specificata che dovrà essere implementata nell'applicativo SIAN.

Le strutture competenti in ordine alle valutazioni di ammissibilità delle domande di sostegno devono accertare l'esistenza di tutte le informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, ivi compresi gli elementi per le valutazioni di congruità e ragionevolezza delle spese e quelle per il riconoscimento delle priorità e l'attribuzione dei relativi punteggi da assegnare in funzione dei criteri di selezione dei progetti.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di sostegno acquisita nell'applicativo SIAN e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

Con la domanda di sostegno dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

1. **Relazione Tecnica** che dovrà essere compilata secondo i contenuti previsti nella traccia allegata al presente bando (ALLEGATO 2). Detta relazione dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi progettuali dell'investimento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, ivi inclusa l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione, nonché le modalità utilizzate per la quantificazione delle varie voci di spesa (preventivi di spesa, prezzi e costi di riferimento, computi metrici, modalità di calcolo delle spese generali, ecc.) nel rispetto delle quali si è proceduto alle verifiche della congruità e ragionevolezza della spesa, evidenziando il modo con il quale si è garantito il rispetto principio di “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852) e del Tagging previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/241 per il sostegno climatico, ambientale e digitale. Dovrà essere esplicitato il “tipo di miglioramento”, come definito nell'allegato I - scheda A – TAB2 del DM 53263/2023, atteso con l'investimento programmato. Inoltre, dovrà essere descritto e dettagliato il cronoprogramma procedurale con il dettaglio delle singole fasi di realizzazione dell'intervento con indicazione delle date previste di avvio e di conclusione dello stesso, Dovrà essere, altresì, riportato il quadro economico e finanziario del progetto con



- indicazione delle modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell'impresa richiedente. Dovrà, infine, essere indicato il livello di progettazione e lo stato di avanzamento procedurale in ordine al requisito della "immediata cantierabilità". La Relazione Tecnica deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
2. le specifiche **autorizzazioni ambientali** richieste per lo svolgimento delle attività aziendali, in luogo dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
  3. **Preventivi o altra documentazione per la dimostrazione della ragionevolezza dei costi**, sulla base di quanto stabilito nel precedente articolo 5 sulle spese ammissibili. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto dell'IVA e di eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;
  4. **Dichiarazione di conformità o Dichiarazione di incorporazione ai sensi della direttiva 2006/42/CE (c.d. "direttiva macchine")**. In assenza di tale dichiarazione è possibile acquisire, in fase ex ante, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il soggetto beneficiario garantisce la conformità del macchinario alle previsioni della direttiva e s.m.i.. In fase ex post rimane l'obbligo della trasmissione del certificato di conformità stesso.
  5. **Atti progettuali e computo metrico estimativo analitico** dei lavori, laddove previsto, relativi agli investimenti programmati, che dovranno tener conto delle disposizioni, di cui al precedente articolo 5, impartite in ordine alla ragionevolezza e congruità delle spese. Per eventuali opere non previste nel prezzario regionale dovrà essere predisposta specifica analisi dei prezzi;
  6. **Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell'operazione**. Dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria a dimostrare la cantierabilità dell'iniziativa progettuale - Permesso a Costruire, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), Parere Unico e ogni altra autorizzazione o parere per la dimostrazione del requisito della immediata cantierabilità;
  7. **Piano Gestione dei Rifiuti** nel caso degli interventi di tipo edile, e ove previsto dalle normative regionali o nazionali;
  8. Documentazione attestante l'**agibilità** dei locali dove verranno installati gli impianti;
  9. **dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi**, debitamente compilata, datata e sottoscritta (nel caso in cui il proponente non sia il "titolare effettivo" dell'azienda, l'obbligo di rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi si estende anche al "titolare effettivo") da rendere mediante la compilazione dello schema allegato al presente bando (ALLEGATO 3);
  10. **Dichiarazione circa il rispetto dei principi PNRR**, contenente anche i dati necessari per l'identificazione del titolare/destinatario effettivo di cui all'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, debitamente compilata, datata e sottoscritta, da rendere mediante compilazione dell'ALLEGATO 4;
  11. Nel caso di grandi imprese, descrizione dello scenario controfattuale, costituito da eventuali progetti o attività alternativi realizzabili in assenza di aiuti, fornendo elementi giustificativi a sostegno di quanto descritto;
  12. **Informativa trattamento dati personali** (ALLEGATO 6);

**13. Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative,** oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre:

a) deliberazione dell'organo competente con la quale si richiama:

- l'atto costitutivo e/o lo statuto;
- gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;

ed a seguire, nello specifico:

- si approva il progetto;
- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
- si assumono gli impegni previsti dal presente bando pubblico;
- si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
- si dichiara l'assenza di doppio finanziamento;
- si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento specificando, il titolo di possesso, la durata residua (almeno 7 anni dal momento della presentazione della domanda di sostegno);
- si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale (saldo), di mantenere in efficienza e in esercizio gli interventi finanziati e di non procedere alla cessazione, al trasferimento dell'attività produttiva, nonché al cambio di proprietà degli interventi finanziati;
- si dichiara che l'impresa non è in stato di insolvenza, né sottoposta a procedure concorsuali;
- si dichiara che l'impresa non si trova in situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero, a parere del certificatore, sfociare a breve termine in situazioni di cui al precedente trattino;
- si dichiara che l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;
- si dichiara che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicarne il regolare funzionamento;
- si dichiara che eventuali società controllanti e controllate rispondono ai requisiti di cui ai precedenti trattini.

**14. Documentazione comprovante l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione.**

Oltre a quanto già esplicitato nella relazione tecnica, dovrà essere allegata la "Scheda di autovalutazione dei criteri di selezione" (ALLEGATO 8) e ogni documento utile per dimostrare e consentire la verifica sul possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi inerenti i criteri di selezione;

15. In caso di **immobili in affitto**, presentare contratti di affitto in cui sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario; qualora ciò non fosse esplicitato dovrà essere prodotta una dichiarazione del proprietario che attesti il consenso dello stesso alla realizzazione dell'investimento;

16. **Dichiarazione di informazioni relative alla qualifica di PMI**, da rendere mediante compilazione del Modello di "Dichiarazione Informazioni relative alla qualifica di PMI" allegato al presente bando (ALLEGATO 5), che sintetizza, nel rispetto della normativa, i parametri e la metodologia per il calcolo della dimensione dell'impresa;

La Relazione Tecnica, gli elaborati progettuali e quelli per la dimostrazione dell'immediata cantierabilità devono essere sottoscritti da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale relativamente alle tipologie di investimento programmate ed abilitati all'esercizio della

professione ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda fatte salve eventuali deroghe previste nel presente bando pubblico.

## **ARTICOLO 8**

### ***Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno***

La presentazione delle domande di aiuto deve avvenire entro il **15 gennaio 2024**.

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente senza procedura di delega oppure avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo <https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-modalita-di-presentazione-delle-domande/> nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Modalità di presentazione delle domande".

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i cinque giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo: [agricoltura@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agricoltura@regione.lazio.legalmail.it).

La delega per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno è necessaria nel caso in cui il richiedente provveda per proprio conto alla compilazione della domanda.

La compilazione, la stampa e l'inoltro (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno così informatizzata, deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it) nella sezione "PSR FEARS" – sottosezione "Modalità di presentazione della domanda".

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo [agricoltura@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agricoltura@regione.lazio.legalmail.it).

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it) nella sezione "Modalità di presentazione della domanda".

Tutti gli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di sostegno per i quali è prevista la firma di un tecnico abilitato, come richiamato al precedente articolo 8, prima di essere allegati elettronicamente alla domanda di sostegno, dovranno essere convertiti in formato PDF ed essere firmati dal tecnico con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia un'autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi della 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende presentata al momento del **rilascio informatico** sulla piattaforma SIAN, allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

### ***8.1 Autovalutazione dei progetti***

Prima di procedere alla presentazione ("rilascio informatico") della domanda di sostegno deve essere obbligatoriamente effettuata l'autovalutazione del progetto ovvero il richiedente deve attribuirsi i punteggi previsti dai criteri di selezione di cui al successivo articolo 9 in funzione del possesso o meno dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità stabilite per l'assegnazione delle priorità e dei relativi punteggi. Non è consentito in alcun modo, nelle fasi successive alla presentazione della domanda di sostegno, procedere all'assegnazione di punteggi aggiuntivi rispetto a quelli che il soggetto richiedente si è attribuito in fase di autovalutazione. Ne consegue pertanto che il punteggio massimo assegnato ad un progetto a compimento delle valutazioni istruttorie di ammissibilità della domanda di sostegno non possa essere superiore al punteggio risultante per la domanda di sostegno al momento della presentazione della stessa.

## **ARTICOLO 9** ***Criteri di selezione***

Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi.

Le domande di sostegno che hanno attivato la presente Misura saranno inserite in graduatoria unica regionale, in ordine decrescente, sulla base delle priorità riconosciute e del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie sulle domande di sostegno con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue:

PNRR - MISURA 2-1-2.3						
SOTTOMISURA "AMMODERNAMENTO DEI FRANTOI OLEARI"						
CRITERI DI SELEZIONE						
PRINCIPIO DI SELEZIONE	CODICE DEL CRITERIO	CRITERIO DI SELEZIONE	DESCRIZIONE CRITERIO DI SELEZIONE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI CRITERI
Pa	Localizzazione dell'intervento	A.1	<i>Investimento ricadente in Area D (classificazione territoriale dello sviluppo rurale)</i>	L'investimento è interamente ricadente in Area D secondo la classificazione in Aree rurali del documento di programmazione sullo sviluppo rurale, di cui alla tabella riportata in allegato al presente bando (ALLEGATO)	8	8
		A.2	<i>Investimento ricadente in Area C (classificazione territoriale dello sviluppo rurale)</i>	L'investimento è interamente ricadente in Area C secondo la classificazione in Aree rurali del documento di programmazione sullo sviluppo rurale, di cui alla tabella riportata in allegato al presente bando (ALLEGATO)	5	
Pb	Interventi finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale	B.1	<i>Interventi finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale: maggiore spesa effettuata per investimenti collegati al miglioramento di tipo 1</i>	Prevalenza economica degli investimenti ammissibili riconducibili al miglioramento di tipo 1	12	15
		B.2	<i>Interventi finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale: maggiore spesa effettuata per investimenti collegati al miglioramento di tipo 2</i>	Prevalenza economica degli investimenti ammissibili riconducibili al miglioramento di tipo 2	5	
		B.3	<i>Interventi finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale: maggiore spesa effettuata per investimenti collegati al miglioramento di tipo 3</i>	Prevalenza economica degli investimenti ammissibili riconducibili al miglioramento di tipo 3	15	
Pd	Rapporto tra produzione di olio extravergine di oliva e produzione totale	C	<i>Olio extravergine di oliva prodotto e commercializzato</i>	Olio extravergine di oliva prodotto e commercializzato dal frantoio in almeno due annualità	15	15
Pe	Adesione al sistema biologico e altre Certificazioni di qualità	D	<i>Adesione al sistema Biologico</i>	Il frantoio risulta assoggettato al sistema di controllo e certificazione del metodo di produzione biologica	15	30
		E	<i>Adesione al sistema di certificazioni di qualità (DOP/IGP)</i>	Il frantoio è assoggettato al sistema di controllo e certificazione di una produzione DOP/IGP	15	
Pf	Possesso di certificazioni di processo e prodotto	F.1	<i>Possesso, da parte dei beneficiari, di certificazioni/attestazioni ambientali e/o energetiche e/o di processo e di prodotto</i>	Possesso, da parte dei beneficiari, di <b>almeno due</b> certificazioni/attestazioni ambientali e/o energetiche e/o di processo e di prodotto tra quelle di seguito riportate: - ISO 14001, Sistema di gestione ambientale; - EMAS, Sistema comunitario di ecogestione e audit; - ISO 50001, Sistema di gestione dell'energia; - ISO/TS 14067 Carbon footprint of products; - Environmental footprint di cui alla Raccomandazione 2013/179/UE; - IFS qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale; - BRC qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale; - UNI ISO EN 22000 sistemi di gestione della sicurezza nel settore agro-	15	15
		F.2			Possesso, da parte dei beneficiari, di <b>almeno una</b> certificazioni/attestazioni ambientali e/o energetiche e/o di processo e di prodotto tra quelle di seguito riportate: - ISO 14001, Sistema di gestione ambientale; - EMAS, Sistema comunitario di ecogestione e audit; - ISO 50001, Sistema di gestione dell'energia; - ISO/TS 14067 Carbon footprint of products; - Environmental footprint di cui alla Raccomandazione 2013/179/UE; - IFS qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale; - BRC qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale; - UNI ISO EN 22000 sistemi di gestione della sicurezza nel settore agro-	
Pg	Nessun consumo di suolo	G	<i>Interventi con esclusivo acquisto di macchine e attrezzature</i>	Investimenti che prevedono, in via esclusiva l'acquisto di macchine e attrezzature nuove senza prevedere alcun intervento di lavori e opere di tipo edilizio	10	10
Ph	Progetti afferenti a domande ammissibili e non finalizzate nell'ambito dei bandi regionali del PSR per le tipologie di intervento 4.1.1 e 4.2.1	H	<i>Attuazione delle Misure 4.1 e 4.2 del PSR 2014/22 del Lazio quali "partecipanti diretti" nell'ambito delle "Filiere Organizzate"</i>	Il beneficiario è stato riconosciuto "partecipante diretto" ad uno più dei bandi pubblici attivati nell'ambito della Misura 16.10 "Filiera organizzate" del PSR 2014/20 del Lazio	7	7
				<b>TOTALE</b>		<b>100,00</b>

Le domande di sostegno devono raggiungere, pena la non ammissibilità della domanda di sostegno, un **PUNTEGGIO MINIMO** di almeno **20 punti**, da ottenere sommando almeno n. **2 (due) criteri di selezione**

**Casi di ex-aequo:** In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'età del beneficiario o del rappresentante legale della società con preferenza ai soggetti più giovani ed in caso di ulteriore parità di punteggio sarà data priorità alle imprenditrici donne.

I requisiti soggettivi e le condizioni stabilite per il riconoscimento delle priorità e la relativa attribuzione del punteggio debbono essere possedute dal soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui il punteggio è attribuito per attività e investimenti da realizzarsi nell'ambito dell'iniziativa finanziata, gli stessi dovranno essere descritti nella relazione tecnica. Per taluni requisiti e condizioni, laddove esplicitato, vi è l'obbligo di mantenerne il possesso anche dopo la presentazione della domanda di sostegno e la formale concessione del contributo.

Si riportano di seguito, per ciascun criterio di selezione, le modalità e le condizioni per la valutazione delle priorità e l'attribuzione dei relativi punteggi:

- ***Criterio A.1 “Investimento ricadente in Area D (classificazione territoriale dello sviluppo rurale)”*** La priorità è riconosciuta ed il punteggio attribuito se l'intero investimento ricade in una Area D “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo” secondo la classificazione in Aree Rurali del documento di programmazione sullo sviluppo rurale, di cui alla tabella riportata in allegato al presente bando
- ***Criterio A.2 “Investimento ricadente in Area C (classificazione territoriale dello sviluppo rurale)”***  
La priorità è riconosciuta ed il punteggio attribuito se l'intero investimento ricade in una Area C “Aree rurali intermedie” secondo la classificazione in Aree Rurali del documento di programmazione sullo sviluppo rurale, di cui alla tabella riportata in allegato al presente bando
- ***Criterio B.1 - Interventi finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale: maggiore spesa effettuata per investimenti collegati al miglioramento di tipo 1*** - La priorità è riconosciuta ed il punteggio attribuito se la prevalenza in termini economici dell'investimento programmato è riconducibile al “**Tipo di miglioramento 1**” come definito alle note di cui alla scheda A Tabella 2, e di seguito richiamato:
  - *l'aumento della stabilità ossidativa e dello shelf-life del prodotto, diminuendo il volume di olio da destinare alla raffinazione a causa del declassamento della categoria merceologica da extravergine o vergine a lampante. Diminuzione notevole del fabbisogno di energia necessaria per condurre i processi di raffinazione per la produzione di oli raffinati di oliva.*
- ***Criterio B.2 - Interventi finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale: maggiore spesa effettuata per investimenti collegati al miglioramento di tipo 2*** - La priorità è riconosciuta ed il punteggio attribuito se la prevalenza in termini economici dell'investimento programmato è riconducibile al “**Tipo di miglioramento 2**” come definito alle note di cui alla scheda A Tabella 2, e di seguito richiamato:
  - *l'aumento di efficienza del processo estrattivo permette una maggiore produzione di olio a parità di materie prime in ingresso. Inoltre, aumentando l'estraibilità industriale si può*

*evitare la doppia estrazione consistente nel ripasso delle sanse vergini con evidente riduzione dei consumi energetici. L'eliminazione della doppia estrazione (produzione di olio da ripasso) comporta un notevole risparmio in termini energetici sotto forma di energia elettrica e necessità di calore per il riscaldamento delle sanse umide in fase di "seconda" gramolatura e successiva separazione centrifuga. Inoltre, si sostituisce l'olio di ripasso (di fatto olio di sansa) con un aumento di olio extravergine o vergine di oliva e quindi di categoria merceologica superiore.*

- ***Criterio B.3 - Interventi finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale: maggiore spesa effettuata per investimenti collegati al miglioramento di tipo 3***  – La priorità è riconosciuta ed il punteggio attribuito se la prevalenza in termini economici dell'investimento programmato è riconducibile al “**Tipo di miglioramento 3**” come definito alle note di cui alla scheda A Tabella 2, e di seguito richiamato:
  - *Minor impatto ambientale dovuto allo smaltimento delle sanse ed all'utilizzo di una minore quantità di acqua e prodotti mangimistici provenienti da altre filiere agricole. Maggior controllo di processo, facilità nell'acquisizione di dati relativi al bilancio di massa per il conteggio di materia prima in ingresso, prodotto ottenuto e sottoprodotti in uscita. Minor consumo di energia dovuto alla diminuzione dei tempi morti e all'ottimizzazione del processo. Riduzione della produzione di acque di vegetazione il cui utilizzo è disciplinato dalla legge 574/96 “Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari”. Recupero del nocciolino per vari usi (combustibile e mangimi).*
- ***Criterio C - Olio extravergine di oliva prodotto e commercializzato***  - Per l'attribuzione della priorità e del relativo punteggio deve essere verificato che in almeno 2 (due) delle ultime quattro campagne olearie (2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22) il frantoio abbia dichiarato e registrato nel sistema SIAN di aver prodotto e commercializzato (confezionato o sfuso) olio extravergine di oliva prodotto nel proprio impianto
- ***Criterio D Adesione al sistema Biologico***  – La priorità è riconosciuta se viene dimostrato che il frantoio risulta assoggettato al sistema di controllo e certificazione del metodo di produzione biologica ed, inoltre, se viene dimostrato, sulla base dei dati risultanti dalla piattaforma SIAN, che lo stesso abbia lavorato e ottenuto olio biologico in almeno due annate delle ultime quattro campagne olearie (2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 )
- ***Criterio E Adesione al sistema di certificazioni di qualità (DOP/IGP)***  - La priorità è riconosciuta se viene dimostrato l'assoggettamento del frantoio al sistema di controllo e certificazione di una DOP/IGP riconosciuta ed, inoltre, se viene dimostrato, sulla base dei dati risultanti dalla piattaforma SIAN, che lo stesso abbia lavorato e ottenuto olio DOP/IGP in almeno due annate delle ultime quattro campagne olearie (2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 )
- ***Criterio F Possesso, da parte dei beneficiari, di certificazioni/attestazioni ambientali e/o energetiche e/o di processo e di prodotto***  - La priorità ed il relativo punteggio sono attribuiti ai soggetti che dimostrano che, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso di una o più delle certificazioni/attestazioni ambientali e/o di processo e di prodotto richiamate nella descrizione del criterio
- ***Criterio G Interventi con esclusivo acquisto di macchine e attrezzature***  - La priorità ed il relativo punteggio è attribuito a quei progetti che prevedono esclusivamente interventi di "Sostituzione/ammodernamento degli impianti di lavorazione, stoccaggio e confezionamento dell'olio extravergine di oliva e dei relativi sottoprodotti/reflui di lavorazione al fine di

migliorare la performance ambientale soprattutto nella fase di produzione e gestione di sanse ed acque di vegetazione" senza prevedere alcun intervento di tipo strutturale per ammodernamento/ampliamento dei fabbricati;

- ***Criterio H "Attuazione delle Misure 4.1 e 4.2 del PSR 2014/22 del Lazio quali "partecipanti diretti" nell'ambito delle "Filiere Organizzate" -*** La priorità ed il relativo punteggio sono attribuiti ai frantoi che hanno aderito ad uno o più delle "Filiere Organizzate" di cui ai bandi pubblici che hanno attivato la Misura 16.10 del PSR 2014/22 del Lazio, ritenuta ammissibile ed ai quali è stato riconosciuto lo status di "partecipante diretto".

## **ARTICOLO 10**

### ***Dotazione finanziaria del bando e modalità per la predisposizione delle graduatorie***

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente **Euro 5.874.632,41**, fatte salve ulteriori assegnazioni di risorse aggiuntive da parte del M.A.S.A.F dovute ad eventuali sottoutilizzazioni da parte di altre Regioni o Province Autonome.

#### ***10.1 Modalità di formazione della graduatoria***

A conclusione delle valutazioni istruttorie di ammissibilità svolte sulle domande di sostegno presentate (rilasciate informaticamente) si procederà, per le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili al finanziamento, a predisporre la "*graduatoria unica regionale*", nella quale le stesse saranno riportate in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie.

L'attribuzione delle priorità e dei punteggi sarà effettuata sulla base delle disposizioni recate dal precedente articolo 9 "Criteri di selezione".

La "*graduatoria unica regionale*" predisposta in attuazione del presente bando pubblico, è approvata con atto dirigenziale, il quale dovrà individuare le domande di sostegno ritenute "ammissibili e finanziate", ovvero quelle collocate in posizione utile nella graduatoria finale fino alla copertura degli stanziamenti disponibili. Lo stesso atto dirigenziale, approva anche gli elenchi delle domande di sostegno "*ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi*". Le domande "*non ammissibili*", saranno approvate con determinazione dirigenziale nella quale dovrà essere riportata, per ciascuna istanza, la motivazione di non ammissibilità, con indicazione dei requisiti e delle condizioni delle quali è stato accertato il mancato possesso o soddisfacimento. Le graduatorie di ammissibilità saranno pubblicate sul BURL e sui siti internet istituzionali ed inviate al Ministero Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

L'ultima domanda in posizione utile in graduatoria è finanziata fino alla concorrenza della residua disponibilità finanziaria, a condizione che il beneficiario dichiari espressamente di realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto. Se il beneficiario non dichiara espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto, si procederà a successivi scorrimenti di graduatoria, fino al totale assorbimento delle disponibilità finanziarie.



Qualora si accertino economie o si rendano disponibili eventuali risorse aggiuntive, si potrà procedere secondo l'ordine progressivo della graduatoria regionale all'autorizzazione al finanziamento di domande ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi.

Prima di procedere alla formale adozione del provvedimento di concessione del contributo dovrà:

- essere verificata la regolarità contributiva del soggetto beneficiario ovvero di aver assolto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
- procedere alle registrazioni di competenza sul RNA (Registro Nazionale degli Aiuti);
- acquisire il CUP (Codice Unico di Progetto), che dovrà essere riportato su tutti gli atti amministrativi e contabili riferiti alla gestione del progetto. Tale Codice, riportato nel Provvedimento di concessione degli aiuti, è obbligatorio per tutti gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con i fondi comunitari e pertanto anche per i contributi concessi con il presente Bando pubblico.

Il CUP e la dicitura "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" devono essere indicati in tutti i documenti amministrativi e contabili relativi alle attività e agli interventi realizzati in attuazione della concessione del contributo e pertanto dovranno essere richiamati nei documenti contabili, cartacei e informatici richiesti per la presentazione agli uffici istruttori per le verifiche relative alle domande di pagamento.

## **ARTICOLO 11**

### ***Controlli amministrativi sulle domande di sostegno***

Tutte le domande di sostegno e di pagamento sono sottoposte ai controlli amministrativi secondo le modalità definite nell'ambito del quadro normativo di riferimento e dal presente bando pubblico.

Entro i 15 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno l'Area competente della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca predispone l'elenco regionale delle domande presentate (rilascio informatico) con indicazione dell'Area della Direzione Regionale competente per l'istruttoria amministrativa.

Per le domande di sostegno per le quali è avviata la valutazione istruttoria di ammissibilità è individuato, ai sensi delle L. 241/90 e s.m.i., un **responsabile del procedimento** il cui nominativo sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata (PEC).

In caso di documentazione risultata incompleta l'ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241, richiede all'interessato le *integrazioni* e, se del caso, procede d'ufficio alla relativa rettifica. Le comunicazioni relative ad integrazioni documentali sempre tramite PEC dovranno specificare il termine concesso per l'inoltro dei documenti richiesti.

Al fine di consentire ai soggetti eventualmente cointeressati, in ragione di interessi soggettivi o diffusi, di partecipare al procedimento amministrativo di valutazione delle singole domande di sostegno, nel rispetto delle norme e prescrizioni inerenti alla tutela della privacy, vengono adottate adeguate forme di pubblicità riguardanti le domande presentate con riguardo ai soggetti richiedenti, al merito ed alla localizzazione degli interventi.

I riscontri e gli accertamenti svolti in fase istruttoria prevedono, tra l'altro, una verifica formale della domanda e della documentazione presentata a corredo della stessa finalizzata ad una valutazione tecnica volta a verificare la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione. In particolare *il controllo amministrativo* in questa fase riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste per l'attuazione della presente Sottomisura ed in particolare il rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al Tagging per il sostegno climatico, ambientale e digitale, nonché il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH);
- del possesso dei requisiti per l'ammissibilità del soggetto beneficiario;
- del possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità relativi al progetto di investimento per il quale si richiede il sostegno;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell'ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal presente bando pubblico;
- del rispetto delle ulteriori condizioni previste per il sostegno finanziario del PNRR, accertando, in particolare:
  - il divieto di doppio finanziamento;
  - l'assenza di conflitto di interessi e l'identificazione del "titolare effettivo";
- la coerenza della tempistica di realizzazione del progetto di investimento;
- conformità del progetto alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente unionale o nazionale, dalle norme di attuazione recate dai documenti attuativi del programma e della misura o di qualsiasi altro atto/provvedimento emanato dalle Autorità competenti;

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una **visita sul luogo** di realizzazione dell'intervento.

Saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e "rilasciate" utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previste e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell'articolo 9 del presente bando pubblico;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- che non soddisfano i requisiti e le condizioni di ammissibilità stabilite dal presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente Misura;

- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel presente bando pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

In applicazione dell'articolo 10 bis della L 241/90 e successive mm. E ii. l'Area della Direzione Regionale competente dell'istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima della formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità, comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di **dieci (10) giorni** dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Nell'ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione della presente sottomisura può essere attivato da parte del dirigente dell'Area responsabile del coordinamento della Misura, un sistema di supervisione.

Completate le istruttorie di ammissibilità la struttura competente per lo svolgimento delle istruttorie amministrative sulle domande di sostegno provvederà, entro il **20 aprile 2024** e fatte salve eventuali proroghe concesse dall'Autorità nazionale, a predisporre e rendere disponibile l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo pubblico concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione e, se del caso, del mancato accoglimento delle osservazioni/controdeduzioni.

La competente Area della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della cultura del Cibo, Caccia e Pesca provvederà, entro il **30 aprile 2024** e fatte salve eventuali proroghe concesse dall'Autorità nazionale, a predisporre la graduatoria unica regionale, con indicazione dei progetti "*Ammisibili e ammessi a finanziamento*", ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli "*Ammisibili ma non finanziati per carenza di fondi*" e dei progetti "*Non ammissibili*". La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammissibili saranno approvati con determinazione dirigenziale del direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca e sarà pubblicata sul sito internet regionale [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

Entro il **10 maggio 2024**, fatte salve eventuali proroghe concesse dall'Autorità nazionale, la Direzione Regionale provvederà a trasmettere al M.A.S.A.F., la graduatoria regionale con l'indicazione delle eventuali somme eccedenti quelle necessarie al pagamento di tutti i beneficiari ammessi, al fine della eventuale successiva riassegnazione delle risorse alle Regioni da parte del Ministero.

Sul provvedimento definitivo, ovvero la determinazione dirigenziale per l'approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della

Repubblica entro il termine, rispettivamente, di **sessanta (60) giorni** e **centoventi (120) giorni** a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto, laddove prevista.

### **11.1 Errori palesi**

Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi. In ogni caso il richiedente, su propria iniziativa, non può effettuare una correzione di un errore palese relativo alla domanda di sostegno, dopo la scadenza fissata per la presentazione delle stesse.

Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.

L'errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l'interessato.

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi.

In ogni caso la correzione di errore palese non può mai determinare l'aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno.

## **ARTICOLO 12**

### ***Provvedimento di concessione e atto d'obbligo***

Successivamente alla formale approvazione delle graduatorie di ammissibilità, le competenti strutture della Direzione regionale, per ognuna delle domande di sostegno finanziate, adottano appositi provvedimenti di concessione del contributo.

I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare *almeno*:

- la denominazione del beneficiario e numero della domanda di sostegno;
- i riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- i riferimenti dei vari atti procedurali;
- i dati finanziari relativi al costo totale dell'investimento ammesso e del relativo contributo pubblico con specificazione delle spese ammissibili;
- le modalità di erogazione del contributo, con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione *dei* pagamenti a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- le prescrizioni e gli obblighi derivanti dal procedimento istruttorio ivi incluso l'eventuale obbligo, anche per le fasi successive all'ammissibilità della domanda di sostegno, al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità, con indicazione delle sanzioni connesse al mancato rispetto dell'adempimento;
- gli obblighi e i limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità, nonché dagli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale e l'indicazione della loro durata;
- la tempistica di realizzazione ed il termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati ed il termine entro il quale dovrà essere presentata la domanda di saldo finale. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;

- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante e proroghe;
- gli obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- gli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- gli obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- l'obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori;
- gli obblighi in ordine alla conservazione della documentazione correlata alla domanda ed al relativo progetto di investimento, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- gli obblighi in ordine al CUP;
- i riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni/esclusioni o revoche e delle sanzioni per inadempienze dei beneficiari.

Al provvedimento di concessione sarà allegato l'**atto d'obbligo** (ALLEGATO 9), di accettazione del finanziamento da parte dell'impresa beneficiaria e, con esso, di assunzione degli obblighi correlati all'attuazione delle misure del PNRR (il cui format redatto sulla base delle indicazioni della circolare MEF RGS 21/2021 è l'allegato E al D.M. 53263 del 02/02/2023).

Il provvedimento di concessione e l'allegato Atto d'obbligo notificati al beneficiario o suo delegato tramite PEC dovranno essere sottoscritti per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmessi alla struttura della Direzione regionale-competente tramite PEC non oltre il **quindicesimo (15°) giorno** dalla notifica.

## **ARTICOLO 13**

### ***Tempi di realizzazione delle operazioni e disciplina delle proroghe***

Il tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti finanziati, escluse eventuali proroghe, non può oltrepassare i **18 mesi** successivi alla data di notifica del formale provvedimento di concessione degli aiuti. In ogni caso, a conclusione dei lavori, la presentazione della domanda di saldo finale non potrà essere effettuata, improrogabilmente, oltre il **31 gennaio 2026**, fatte salve eventuali proroghe concesse dall'Autorità nazionale.

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture.

Il completamento degli investimenti è attestato dalla dichiarazione di fine lavori, che dovrà essere comunicata via PEC.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di spesa i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

### ***13.1 Proroghe***

Le proroghe del termine stabilito per il completamento dell'investimento possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa se del caso corredata di documentazione comprovante la motivazione della richiesta di proroga, dovranno essere comunicate all'ufficio istruttore competente che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro **trenta (30) giorni** dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare gli investimenti per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'investimento possa essere comunque ultimato nel periodo di proroga concedibile.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso non possono essere concesse proroghe superiori a 180 giorni. Le proroghe concedibili devono tener conto del termine ultimo fissato per l'erogazione del contributo a saldo in favore di tutti i beneficiari fissato al **31 maggio 2026**, fatte salve eventuali deroghe concesse dall'Autorità Nazionale.

## **ARTICOLO 14**

### *Varianti ed adeguamenti tecnici*

Sono considerate *varianti in corso d'opera* le modifiche tecniche sostanziali al progetto ammesso a contributo.

Per le varianti in corso d'opera si applicano le seguenti disposizioni:

- non sono ammissibili varianti che comportano una modifica in aumento dell'importo assegnato nel provvedimento di concessione. Nel caso in cui le varianti comportano una riduzione della spesa ammissibile il contributo viene ridotto proporzionalmente. Nel caso in cui la variante comporta un aumento della spesa complessiva, la maggiore spesa rimane a carico del beneficiario;
- non possono essere autorizzate varianti che prevedono il riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa;
- le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente approvate dalla struttura competente all'istruttoria della domanda di sostegno che acquisisce la documentazione tecnica e, ove necessario, anche gli adeguamenti dei preventivi di spesa, pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni presentati dal beneficiario in sede di rilascio del provvedimento di concessione del contributo;
- la realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante;
- i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Sono considerati *adeguamenti tecnici* di dettaglio, comunque diversi dalle varianti in corso d'opera, le modifiche *non sostanziali* al progetto originario.

Per detti adeguamenti tecnici si applicano le seguenti disposizioni:

- non sono ammissibili adeguamenti tecnici che comportano una modifica in aumento dell'importo assegnato nel provvedimento di concessione. Nel caso in cui l'adeguamento tecnico comporta una riduzione della spesa ammissibile il contributo viene ridotto proporzionalmente. Nel caso in cui l'adeguamento tecnico comporta un aumento della spesa complessiva, la maggiore spesa rimane a carico del beneficiario;
- gli adeguamenti tecnici possono essere eseguiti senza autorizzazione preventiva ferma restando la loro valutazione di ammissibilità da parte della struttura regionale competente nell'ambito dello svolgimento dei controlli amministrativi;
- nel caso vengano effettuati adeguamenti tecnici o di dettaglio relativi a beni e servizi i cui costi non sono previsti nei prezzari approvati dalla Regione il beneficiario dovrà ripresentare i tre preventivi per la rideterminazione della congruità dei costi.

Non sono ammissibili varianti in corso d'opera e adeguamenti tecnici che modificano le caratteristiche del progetto che hanno determinato, in fase di istruttoria della domanda di sostegno, l'attribuzione di punteggi, relativi ai criteri di selezione, tali da far collocare il progetto in graduatoria in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

In tutti i casi le varianti in corso d'opera e gli adeguamenti tecnici previsti nel presente articolo non sono autorizzate e le relative spese non sono ritenute eleggibili, se mutano la funzionalità e le finalità originarie dell'iniziativa progettuale e nel caso in cui non siano coerenti con gli obiettivi, le finalità e le condizioni di ammissibilità della misura e che non rispettino tutte le condizionalità PNRR, compreso il DNSH e il tagging-

Le varianti in corso d'opera debbono essere richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano degli investimenti ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

L'Ufficio Regionale competente, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica tramite e-mail certificata (PEC) al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di sessanta (60) giorni a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

## **ARTICOLO 15**

### ***Domande di pagamento***

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti effettuati dal competente Ufficio della Direzione Regionale in linea con le disposizioni previste dal sistema

procedurale di gestione e controllo come definito nel presente bando pubblico in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con il PNRR.

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nel precedente articolo 11.1

Le domande di pagamento possono essere presentate per:

- anticipi;
- saldi finali.

Le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento su richiesta del beneficiario trasmessa via PEC all'ufficio competente. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.

Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.

Verranno inoltre svolti i necessari controlli previsti dal D.Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e dalle disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

### **15.1 Anticipi**

Per la realizzazione di investimenti ammessi a sostegno, secondo quanto previsto dall'art. 4 , comma 3, del DM n. 53263/2023, potranno essere concessi anticipi, in unica soluzione, ai beneficiari che ne fanno apposita richiesta corredata da idonea garanzia fideiussoria, fino al 30 % del contributo pubblico ammesso. L'anticipazione viene concessa solo successivamente all'avvio delle attività oggetto del sostegno.

La suddetta garanzia fideiussoria deve essere emessa a favore dell'Organismo pagatore, da parte di soggetti autorizzati dallo stesso individuati, per un importo pari al 100% dell'anticipo richiesto. La garanzia fideiussoria è svincolata soltanto a seguito dell'accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che il contributo pubblico corrispondente a dette spese sia superiore all'anticipo erogato.

L'anticipo erogato per un'operazione che decada per rinuncia del beneficiario o per la quale sia pronunciata la decadenza nell'ambito dei controlli previsti dal sistema delle procedure, è recuperato integralmente con gli interessi maturati.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della “domanda di pagamento” sul SIAN e della seguente documentazione:

- garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo



stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;

- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato. L'avvio delle attività deve essere dimostrato, nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature, da documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (ordini, contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa);

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussore sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte della Regione.

## ***15.2 Saldo finale***

I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare, alla competente Struttura, **la domanda di pagamento del saldo finale**.

Sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario che sono identificabili e verificabili.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile effettivamente ed integralmente sostenuta dal beneficiario finale per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata. Per le modalità di pagamento si rinvia all'Articolo 16.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario, nel caso di investimenti che prevedono la realizzazione di lavori, entro i **sessanta (60) giorni** continuativi e successivi alla dichiarazione del fine lavori e comunque non oltre la data del **31 gennaio 2026**.

La presentazione oltre i sessanta (60) giorni di cui sopra e comunque oltre il termine fissato per la presentazione della domanda di saldo finale, comporta l'applicazione delle sanzioni definite dal sistema di riduzioni esclusioni.

L'ufficio competente provvede:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;
- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- a valutare e verificare quanto riportato nella relazione tecnica presentata a corredo della domanda di pagamento;
- ad accertare il possesso di tutte le autorizzazioni/certificazioni obbligatorie per l'esercizio dell'attività di frantoio oleario;
- a verificare l'assenza del doppio finanziamento;
- a verificare il titolare effettivo;
- a verificare il conflitto di interessi;
- a verificare il rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;

- a verificare il rispetto dei principi del PNRR (Tagging, DNSH, principi trasversali)
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto, con indicazione delle spese riconosciute eleggibili e del relativo contributo spettante.

Ove un controllo sul luogo dell'investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo (istruttoria amministrativa), le domande di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

I funzionari incaricati redigono apposito verbale di accertamento finale con le risultanze del controllo amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico dello stesso che dovrà essere notificato tramite PEC al beneficiario entro i successivi **quindici (15) giorni**. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituirlo all'Ufficio competente tramite PEC, debitamente firmato entro i successivi **quindici (15) giorni**.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

### ***15.3 Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute***

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario, deve presentare la seguente documentazione:

- relazione tecnica finale con descrizione dettagliata degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi proposti, ivi incluso, laddove pertinente, gli elaborati grafici finali ed i relativi computi metrici consuntivi. La relazione tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale da un tecnico indipendente in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitato all'esercizio della professione che attesti : la rispondenza delle macchine, delle attrezzature e degli impianti acquistati a quelli previsti, nonché il requisito di "nuovo di fabbrica"; la coerenza degli interventi edilizi realizzati a quelli previsti dal progetto ammesso alle agevolazioni; il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di "frantoio oleario", l'indicazione dei rifiuti prodotti e le modalità di gestione da cui emerge la destinazione ad una operazione "R";
- copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati. Dovrà essere presentato uno specifico "*Riepilogo dei giustificativi di spesa*" ed un "*Quadro economico di riepilogo*" utilizzando gli schemi predisposti dal soggetto attuatore;
- dichiarazione liberatoria del venditore se prevista;
- certificato di agibilità (ove previsto) o *altro titolo analogo* e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- certificato di regolare esecuzione (ove previsto);
- autorizzazione sanitaria (ove previsto);
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;

- dichiarazione di conformità o dichiarazione di incorporazione ai sensi della direttiva 2006/42/CE per i macchinari acquistati;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria.

Sulle fatture dovrà essere riportato il Codice Unico di Progetto (CUP) se già comunicato e, solo se, nel caso in cui non sia stato ancora comunicato, il numero della domanda di aiuto e la dicitura “Bando Regione Lazio di cui alla DGR 670/23”. In assenza del CUP, o della dicitura nei casi in cui è ammessa, la fattura non sarà considerata ammissibile.

Il CUP non è richiesto nel caso di spese generali sostenute nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

In ogni caso le fatture e qualsiasi altro documento amministrativo-contabile, nonché l’eventuale cartellonistica e i materiali di supporto pubblicitario (fisici e digitali) dovranno riportare la dicitura “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU- PNRR Masaf Missione 2 Componente 1 Investimento 2.3”.

Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all’aiuto, devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento del “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU- PNRR Masaf Missione 2 Componente 1 Investimento 2.3” tale identificazione è a carico del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

## **ARTICOLO 16** ***Modalità di pagamento***

Per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, le spese dovranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l’importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall’istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- 1) l’ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- 2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell’acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.Lgs. n. 385/93) sui beni aziendali.

Il beneficiario, fermo restando l'obbligo di conservazione ed esibizione in sede di controllo della documentazione di spesa intestata allo stesso, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato dovrà utilizzare le seguenti modalità:

- a) **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)**, il beneficiario ha l'obbligo di produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre il documento relativo all'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché l'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;
- b) **Assegno bancario**. L'assegno deve essere emesso con la clausola di non trasferibilità e il beneficiario deve esibire l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nonché copia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario dovrà produrre copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- c) **Carta di credito e bancomat**. L'utilizzo di carte è ammissibile solo nel caso in cui il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio che individui in modo inequivocabile l'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- d) **Bollettino postale** effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino unitamente all'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) **Vaglia postale**. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f) **MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso)**. Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- g) **Pagamenti effettuati tramite il modello F24** relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

### **I pagamenti in contanti e in natura non sono consentiti.**

I documenti utilizzati per la rendicontazione di spese sostenute nell'ambito di un finanziamento ottenuto con il programma non possono essere utilizzati per la rendicontazione di tali spese a valere su altri programmi cofinanziati dall'Ue o da altri strumenti finanziari.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

## **ARTICOLO 17**

### ***Conservazione e disponibilità dei documenti***

Il beneficiario del contributo pubblico deve garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni. In particolare, nel rispetto anche di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, il soggetto beneficiario deve rispettare i pertinenti obblighi di conservazione della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione, su richiesta della Regione, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione Europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

## **ARTICOLO 18**

### ***Controlli amministrativi e in loco sulle domande di pagamento***

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento prevedono la verifica:

- della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati;
- dell'assenza del doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, come previsto dalla circolare RGS n. 33/2021;
- del rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- della relazione finale anche in relazione a quella presentata con la domanda di sostegno;
- del possesso di tutte le certificazioni/autorizzazioni obbligatorie per l'esercizio dell'attività di frantoio oleario;
- della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti alla contabilità consuntiva dei lavori e/o acquisti;
- dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio (titolare effettivo) attraverso l'acquisizione di idonea documentazione probatoria ed attraverso l'interrogazione di sistemi informatici, archivi o banche dati (ad esempio PIAF-IT).

Gli originali delle fatture non elettroniche o degli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, elencati nella domanda di pagamento, devono essere annullati mediante l'apposizione della data e di un timbro dell'ufficio istruttore recante la dicitura:

REGIONE LAZIO Reg. (UE) n. 241/2021 PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 Spesa rendicontata imputata all'operazione n. .... [CUP SIAN] per euro ..... Rendicontazione effettuata in data .....,
---

Le copie cartacee delle fatture elettroniche, anche in formato 'di cortesia' non valido ai fini fiscali ed elencate e allegate nella domanda di pagamento, non devono essere annullate mediante apposizione di data e di un timbro, ma deve essere verificata la presenza del CUP.

### **18.1 Controlli in loco**

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono completati da controlli in loco per verificare l'avvenuta realizzazione degli investimenti, tramite misurazioni o rilievi di natura tecnica, e l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.

I controlli in loco sono effettuati sulle domande di pagamento ammesse e che non riguardano operazioni per le quali sono stati chiesti soltanto anticipi, su una percentuale di spesa pari almeno al 5% della spesa erogata dalla Regione Lazio per l'intervento.

La selezione del campione è effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento e in base ad un fattore casuale.

I controlli in loco comprendono una visita presso il luogo di realizzazione delle opere e sono effettuati alla presenza del beneficiario stesso o di un suo delegato munito di delega.

L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

## **ARTICOLO 19**

### ***Obblighi in materia di informazione e pubblicità. Trattamento dei dati personali***

I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 paragrafo 2 del Regolamento UE 2021/241 in particolare, affinché tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dal Ministero e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";

A titolo esemplificativo, si ricorda l'obbligo di:

- indicare nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando l'emblema dell'Unione europea;
- fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e dell'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU") e riportando l'emblema dell'Unione europea. La promozione del progetto potrà avvenire, a titolo esemplificativo, sul sito web ad uso professionale del beneficiario e tramite la collocazione in un luogo facilmente visibile al pubblico di un poster o una targa, che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato, inclusi i suoi obiettivi, e il richiamo al sostegno fornito dal Next Generation

EU e relativi loghi. Ulteriori informazioni potranno essere fornite al momento dell'adozione della strategia di comunicazione del PNRR.

La Regione, quale titolare autonoma del trattamento, si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 196/03 e ss. mm. ii. (ALLEGATO 5 "Informativa trattamento dei dati Scheda B- DM n. 53263/23").

La Regione è autorizzata a trattare i dati personali per la tutela dei propri interessi legittimi, nonché in adempimento agli obblighi di legge a cui le stesse sono soggette. I dati personali potranno essere condivisi tra Ministero, Regioni e Province autonome, nonché con soggetti delegati e/o incaricati dai titolari del trattamento (a titolo esemplificativo società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza, nonché consulenti fiscali e legali e/o soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico), inclusi i rispettivi Organismi pagatori; persone autorizzate dai titolari al trattamento di dati personali che si sono impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. Ferme ed impregiudicate le eventuali comunicazioni effettuate dai titolari in ottemperanza agli obblighi di legge, i suindicati dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, all'interno dello SEE (i.e. Spazio Economico Europeo) nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dai titolari per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, per tutelare un proprio interesse legittimo quale la difesa in giudizio, nonché per adempiere ai correlati obblighi di legge. In ogni momento i titolari potranno esercitare i diritti previsti e riconosciuti dal GDPR. In allegato si riporta una informativa che dovrà essere compilato dai beneficiari (ALLEGATO 6 - "Informativa sul trattamento dei dati personali - Scheda C, DM n. 53263/23").

## **ARTICOLO 20**

### ***Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni***

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, le condizionalità PNRR, nonché in caso di mancato conseguimento dei target europei, l'aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte.

Si procede alla pronuncia della decadenza ed alla relativa revoca del contributo concesso, anche se già erogato, qualora il soggetto beneficiario:

- non presenti la domanda di pagamento saldo entro i termini prescritti;
- non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- realizzi un progetto difforme da quello autorizzato;
- non rispetti le prescrizioni fissate nel presente Bando e/o nell'atto di concessione;
- non raggiunga gli obiettivi e le finalità in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- non rispetti i vincoli e gli obblighi previsti dal bando;
- realizzi interventi non conformi alle condizionalità PNRR;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione a riconoscere benefici non dovuti.

La Regione, inoltre, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, dispone con proprio provvedimento la decadenza totale o parziale e la relativa revoca dai contributi concessi ed attiva le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali.

La Regione, con propria determinazione, provvederà ad adottare specifico atto per la definizione delle riduzioni dovute a inadempienze del beneficiario relative al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti dal presente bando pubblico sulla base del quale è stato concesso l'aiuto. Le riduzioni e le esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni/obblighi saranno determinate sulla base di quanto disposto alla "Sezione IX" dell'Allegato I del DM MASAF n. 53263 del 02/02/2023.

Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.

## **ARTICOLO 21** ***Cambio di beneficiario***

È possibile il cambio del beneficiario, a condizione che venga fornita tempestiva comunicazione alla Regione tramite posta elettronica certificata e che il nuovo beneficiario assuma gli stessi impegni per il periodo considerato.

Il cambio beneficiario è ammesso per le seguenti motivazioni:

- causa di forza maggiore;
- decesso del beneficiario;
- cessione di azienda.

In questo caso l'azienda beneficiaria o suo erede (in caso di decesso) deve presentare apposita variante che dovrà essere sottoposta ad istruttoria da parte della Regione per verificare la sussistenza di tutte le condizioni che hanno reso ammissibile la domanda di sostegno presentata precedentemente (criteri di ammissibilità, criteri di selezione). A seguito del cambio di beneficiario, il soggetto che subentra deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua del periodo di impegno. Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.

Il cambio di assetto societario non costituisce cambio di beneficiario, in ogni caso deve garantire la sussistenza di tutte le condizioni che hanno reso ammissibile la domanda di sostegno presentata precedentemente (criteri di ammissibilità, criteri di selezione).

Il soggetto subentrante deve presentare la richiesta di variante per cambio di beneficiario in modalità PEC non oltre 30 giorni successivo all'avvenuto cambio. Il ritardo o la mancata presentazione della richiesta comporta l'applicazione di sanzioni e esclusioni

Tale richiesta di variante deve essere corredata da:

- a. una specifica relazione che indichi le ragioni del cambio di titolarità dell'azienda;
- b. dichiarazione da parte del soggetto subentrante di possedere i requisiti di accesso;
- c. documentazione prodotta, quando dovuta, dal soggetto subentrante, relativa ai criteri di selezione;



- d. dichiarazione di accettazione da parte del soggetto subentrante:
- del nuovo punteggio dei criteri di selezione, quando previsto;
  - del riposizionamento in graduatoria, quando previsto;
  - dell'eventuale nuova percentuale di contribuzione;
  - dell'eventuale riduzione del contributo;
- e. assunzione, da parte del soggetto subentrante, di tutti gli impegni derivanti dalla concessione dell'aiuto come specificati negli atti/contratti di cui alla successiva lettera f);
- f. atti/contratti con i quali è stato formalizzato il cambio di titolarità; in tali atti deve essere previsto espressamente:
- la descrizione e gli estremi del progetto presentato e approvato (CUP);
  - la descrizione degli impegni che attraverso il cambio di titolarità passano dal cedente al subentrante;
  - la descrizione degli eventuali contributi assegnati al cedente e non ancora a lui liquidati;
  - le spese sostenute dal cedente e collegate agli investimenti previsti in domanda;
  - i contributi percepiti dal cedente e collegati agli investimenti previsti in domanda;
  - l'impegno del cedente a rendere disponibile la documentazione relativa alle spese, per consentire al subentrante una corretta rendicontazione in domanda di pagamento;
  - impegno del subentrante alla restituzione del contributo maggiorato degli interessi nel caso di riduzione/revoca dello stesso.

L'ufficio competente dell'istruttoria verifica la documentazione e la sussistenza dei requisiti richiesti nelle presenti Disposizioni e nel Bando ed istruisce l'istanza.

In relazione ai punteggi dei criteri di selezione, quando previsto, si procederà ad un ricalcolo. Nei casi in cui il nuovo punteggio risulti essere inferiore a quello derivato dalla domanda iniziale presentata dal soggetto cedente, si procede al riposizionamento della stessa in graduatoria e all'eventuale rivalutazione della sua finanziabilità.

In relazione alla percentuale di contribuzione, si procederà a rivalutare i requisiti e a determinare la percentuale spettante. Nei casi in cui la nuova percentuale di contribuzione risulti essere inferiore a quella derivata dalla domanda iniziale, si procede alla rideterminazione del contributo.

Nei casi in cui il punteggio dei criteri di selezione e/o la percentuale di contribuzione risultino superiori a quelli derivati dalla domanda iniziale presentata dal cedente, verranno attribuiti quelli derivati dalla domanda iniziale presentata dal cedente.

## **ARTICOLO 22**

### *Controlli ex post*

Le domande sono soggette a controlli ex post, finalizzati a verificare, nei cinque anni successivi alla data del pagamento finale il rispetto degli obblighi e degli impegni previsti dal presente bando pubblico e richiamati nel formale provvedimento di concessione del contributo, relativi al mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi finanziati, verificando inoltre che non si concretizzi la cessazione, il trasferimento dell'attività produttiva, il cambio di proprietà dell'intervento finanziato.

I controlli ex post sono effettuati su una percentuale pari all'1% della spesa erogata per la Misura nella Regione Lazio e coprono le operazioni per le quali è stato già pagato il saldo. La selezione

del campione è effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.

Le attività di controllo sono svolte anche da tutte le autorità competenti in materia.

I beneficiari sono tenuti a consentire al personale incaricato l'accesso ed i controlli relativi all'esecuzione del progetto oggetto del finanziamento nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.

## **ARTICOLO 23**

### ***Ricorsi***

Avverso gli atti *definitivi* con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso, o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità appresso indicate, *in funzione dell'ambito di competenza*:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi". Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- in alternativa al precedente punto e relativamente a contestazioni avverso gli atti dirigenziali di non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento (a provvedimento di concessione sottoscritto) è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

## **ARTICOLO 24**

### ***Disposizioni generali***

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico si rinvia norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale definite per l'attivazione e la gestione delle Misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e delle relative norme attuative.

Si richiamano i principali riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri;

- Accordo c.d. Operational Arrangement (Ref.Ares (2021)7947180-22/12/2021), siglato tra la Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021, ed in particolare gli allegati I e II, i target M2C1-7 e M2C1-8 e il relativo meccanismo di verifica.
- Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);
- Decisione SA.106982 (2023/N), adottata dalla Commissione europea adottata dalla Commissione europea il 28 luglio 2023 che autorizza il nuovo regime di aiuti ;
- “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”), presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 ai fini del rispetto del principio DNSH;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art.1:
  - comma 1042 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
  - comma 1043 ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation UE, il Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
  - comma 1044 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare,
  - l’articolo 6, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
  - l’articolo 8, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
  - l’articolo 8 comma 5 che prevede che “al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l’assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l’Unione europea”;
- Decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021;

- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modifiche recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadente semestrali di rendicontazione", che assegna al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare la somma di € 500.000.000,00 (euro cinquecento milioni/00) per l'innovazione e la meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile", Investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 2 novembre 2021, di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021;
- Decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito nella legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e, in particolare l'articolo 1, comma 1043, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del Next Generation UE, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- Decreto ministeriale n. 149582 del 31 marzo 2022, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2022 al n. 657, con il quale è stato adottato il bando quadro nazionale di selezione delle proposte progettuali riguardanti l'erogazione di 100 milioni di euro di contributi per migliorare la sostenibilità del processo di trasformazione dell'olio extravergine di oliva, in attuazione del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare", e in particolare l'articolo 5 (dotazione finanziaria) e l'articolo 12 (provvedimenti successivi);
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 53262 del 2 febbraio 2023, con il quale si dispone "il riparto in favore delle Regioni e Province autonome di euro 500 milioni (PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare) e la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100.000.000,00 di euro, destinati alla sottomisura ammodernamento dei frantoi oleari";
- Circolare RGS del 14 ottobre 2021 n. 21 recante: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR" e relativi allegati;
- Circolare RGS del 30 dicembre 2021 n. 32, e successive modificazioni e integrazioni recante: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";
- Circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021 n. 33, recante il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021 n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
- Circolare RGS-MEF del 14 giugno 2022, n. 26, avente ad oggetto "Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda richiesta di pagamento" alla C.E.;

- Circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27 relativa al “Monitoraggio delle misure PNRR”;
- Circolare RGS-MEF n. 28 del 4 luglio 2022 riguardante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;
- Circolare RGS-MEF n. 29 del 26 luglio 2022 riguardante le procedure finanziarie PNRR e l’allegato “Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR”;
- Circolare RGS-MEF 11 agosto 2022 n. 30 riguardante le procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR e le allegate “Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”;
- DGR LAZIO n. 670 del 26/10/2023 recante Piano Nazionale Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 2 -Componente 1 - Investimento 2.3. “Innovazione e Meccanizzazione nel Settore Agricolo e Alimentare” – Sottomisura “Ammodernamento dei frantoi oleari”. Criteri e modalità per la concessione del sostegno.